

Codice A1814A

D.D. 31 maggio 2019, n. 1905

**R.D. 523/1904 - P.I. 892 - Torrente Stura - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in sponda idrografica sinistra del torrente Stura e per il ripristino locale di difese spondali esistenti, in Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ovada (AL), ad eseguire una difesa in sponda idrografica sinistra del torrente Stura ed il ripristino locale di difese spondali esistenti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) la scogliera dovrà essere addossata ai manufatti esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- 3) la fondazione della scogliera dovrà essere impostata ad una quota antiscalzamento e l'estradosso della fondazione dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole del torrente;
- 4) in fase di costruzione della scogliera dovrà essere rispettata la quota di imposta delle fondazioni; se rinvenuto, il substrato roccioso dovrà essere scavato e regolarizzato per la realizzazione di un piano di posa incassato e con una lieve contropendenza dello stesso verso la sponda;
- 5) i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del torrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a  $0,5-0,8 \text{ m}^3$ ;
- 6) la difesa spondale dovrà essere ricalzata, utilizzando il materiale litoide d'alveo che costituisce il deposito nell'area frontistante il manufatto, in modo da evitare che le portate ordinarie vadano in battuta contro la sponda sinistra e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- 7) gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte.
- 8) ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
- 9) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 10) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 11) è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del torrente Stura;

12) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13) il Comune di Ovada dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

14) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18) il Comune di Ovada prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Geol. Roberto IVALDI

Geol. Davide GUAZZOTTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto CRIVELLI